



Regione  
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## SOMMARIO

### C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

#### Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2011 - n. IX/2275

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico (l.r. 34/78 Art. 49, co. 7, co. 3, l.r. 35/97 Art. 27, co. 12) - 12° Provvedimento . . . . . 2

#### Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2011 - n. IX/2342

Modalità per il sostegno a progetti sperimentali e innovativi per lo sviluppo della rete metano in Lombardia (l.r. 2 febbraio 2010, n. 6) . . . . . 10

#### Deliberazione Giunta regionale 13 ottobre 2011 - n. IX/2362

Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in materia di canoni demaniali di polizia idraulica . . . . . 12

### D) ATTI DIRIGENZIALI

#### Giunta Regionale

#### Presidenza

##### Comunicato regionale 17 ottobre 2011 - n. 116

Direzione centrale Relazioni esterne, internazionali e comunicazione - D.g.r. 13 ottobre 2011 - n. IX/2288 «Premi La Lombardia per il Lavoro e Rosa Camuna 2011» - Variazione indirizzo protocollo generale regionale - Sede di Milano . . . . . 13

##### Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2011 - n. 9412

Direzione centrale Programmazione integrata - Organismo Pagatore Regionale - Settore della bachicoltura - Campagna 2011/2012 - Approvazione del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni - reg. (CE) 1234/2007 . . . . . 14

#### D.G. Semplificazione e digitalizzazione

##### Decreto dirigente unità organizzativa 17 ottobre 2011 - n. 9487

Voucher digitale ai sensi del d.d.u.o. n. 6088 dell'1 luglio 2011 «Approvazione del 2° bando voucher digitale 2011» in attuazione della d.g.r. n. IX/884 dell'1 dicembre 2010 «Iniziativa per la digitalizzazione dei processi e delle procedure e miglioramento dell'accesso e della fruizione dei servizi pubblici - "voucher digitale"» - Ammissione al contributo . . . . . 36

#### D.G. Istruzione, formazione e lavoro

##### Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2011 - n. 9427

Fondo Jeremie FSE - Approvazione dell'avviso pubblico per l'accesso alle risorse finanziarie del fondo Jeremie FSE (POR Ob. 2 FSE 2007-2013 Asse III - Inclusione sociale) . . . . . 38

#### D.G. Commercio, turismo e servizi

##### Decreto dirigente unità organizzativa 14 ottobre 2011 - n. 9424

Approvazione del bando 2011 per il sostegno a progetti sperimentali per lo sviluppo della rete metano in Lombardia . . . . . 43

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 20 ottobre 2011

## D.G. Istruzione, formazione e lavoro

**D.d.u.o. 14 ottobre 2011 - n. 9427****Fondo Jeremie FSE - Approvazione dell'avviso pubblico per l'accesso alle risorse finanziarie del fondo Jeremie FSE (POR Ob. 2 FSE 2007-2013 Asse III - Inclusione sociale)**

### IL DIRIGENTE DELLA U.O. LAVORO

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante l'abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis) e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

Viste:

- la d.g.r. del 12 dicembre 2007, n. 6165, con la quale Regione Lombardia recepisce il Programma Operativo Regionale (POR) - Fondo Sociale europeo 2007-2013, che prevede il ricorso all'iniziativa Jeremie - Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises;

- la d.g.r. del 24 luglio 2008, n. 7687, la quale:

- istituisce il Fondo di investimento Jeremie FSE per il finanziamento delle microimprese lombarde, anche individuali, organismi no profit e operatori del privato sociale, finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del POR Ob. 2 FSE 2007-2013;

- costituisce la dotazione iniziale del Fondo Jeremie FSE con la somma di Euro 10.000.000,00 per gli anni 2007-2013, a valere sull'UPB 7.4.0.2.237;

- demanda a Finlombarda S.p.A. la gestione del Fondo stesso, nonché la definizione ed esecuzione delle relative procedure attuative;

- la d.g.r. del 20 febbraio 2009, n. 8982, che integra la dotazione finanziaria iniziale del Fondo di investimento Jeremie FSE con ulteriori Euro 10.000.000,00 per gli anni 2007-2013;

Vista altresì la lettera d'incarico a Finlombarda S.p.A. relativa alla gestione del Fondo Jeremie FSE sino al 31 dicembre 2015, sottoscritta in data 23 ottobre 2008 e inserita nella Raccolta delle Convenzioni e dei Contratti in data 31 ottobre 2008, n. 11881/RCC;

Richiamati

- il d.d.u.o. del 17 novembre 2008, n. 13193 ed il d.d.u.o. del 4 maggio 2009, n. 4319, di impegno e contestuale liquidazione a Finlombarda S.p.A. delle risorse finanziarie a copertura della dotazione finanziaria complessiva del Fondo, pari a Euro 20.000.000;

- il d.d.u.o. del 25 febbraio 2009, n. 1853, che nomina il Comitato di Indirizzo del Fondo Jeremie FSE;

- il d.d.u.o. del 14 febbraio 2011, n. 1277, di rinnovo del Comitato di Indirizzo del Fondo Jeremie FSE;

Considerato che il gestore del fondo, Finlombarda S.p.A., sulla base delle indicazioni del Comitato di Indirizzo:

- ha provveduto alla pubblicazione del bando per la selezione di intermediari finanziari finalizzato all'impiego di tre lotti finanziari delle risorse del fondo Jeremie FSE di importo pari a Euro 3.000.000 ciascuno:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 10 settembre 2010;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Speciale Contratti Pubblici del 20 settembre 2010, n. 109;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Inserzioni e Concorsi del 29 settembre 2010, n. 39;

- in data 4 maggio 2011, ha aggiudicato in via definitiva i lotti messi a gara, per un importo complessivo di Euro 9.000.000, rispettivamente a:

- Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. - con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, CAP 23100;

- Banca Popolare Etica S.c.p.a. - con sede in con sede in Padova, Via N. Tommaseo 7, CAP 35131;

- UBI Banca Popolare di Bergamo s.p.a. con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, CAP 24122.

Considerato che è stata completata la sottoscrizione delle convenzioni finalizzate a regolare i rapporti tra il gestore del fondo e gli intermediari bancari aggiudicatari e gli impegni in capo ad essi relativamente all'utilizzo e alla concessione dei lotti finanziari;

Ritenuto opportuno, al fine di dare piena operatività allo strumento Jeremie FSE, procedere alla emanazione di un avviso pubblico per consentire l'accesso tempestivo da parte dei destinatari alle risorse del Fondo, già costituito presso Finlombarda s.p.a.;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione dell'«Avviso pubblico per l'accesso alle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE (POR Ob. 2 FSE 2007-2013 asse III - Inclusione sociale)», predisposto in condivisione con Finlombarda s.p.a., di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», e su qualunque altro aiuto di importo limitato, ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi ad imprese che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico della leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

### DECRETA

1. Di approvare l'«Avviso pubblico per l'accesso alle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE (POR Ob. 2 FSE 2007-2013 asse III - Inclusione sociale)», predisposto in condivisione con Finlombarda S.p.A., di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di prevedere che il bando ed il relativo finanziamento siano attuati nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo Regolamento;

3. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito di Regione Lombardia;

4. Di inviare copia del presente atto:

- ai componenti del Comitato di Indirizzo del Fondo Jeremie FSE;

- al Gestore del Fondo Finlombarda s.p.a.

Il dirigente  
Francesco Foti

\_\_\_\_\_ • \_\_\_\_\_

**AVVISO PER L'ACCESSO ALLE RISORSE FINANZIARIE DEL FONDO  
JEREMIE FSE  
(POR OB. 2 FSE 2007-2013 ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE)**

### 1. Finalità dell'intervento

1.1. Con d.g.r. del 24 luglio 2008, n. 7687, Regione Lombardia ha istituito, nell'ambito del Programma Operativo Regionale (POR) Occupazione 2007-2013, a valere sulle risorse dell'Asse 3 - Inclusioni Sociale, il Fondo di investimento Jeremie FSE, finanziato dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e destinato al sostegno di micro imprese lombarde, anche individuali, enti *no profit* e operatori del privato sociale con difficoltà di accesso al mercato del credito.

La medesima delibera ha demandato a Finlombarda S.p.A. la gestione del Fondo e l'esecuzione di tutte le relative procedure attuative. Con successiva d.g.r. del 20 febbraio 2009, n. 8982, Regione Lombardia ha integrato le risorse finanziarie del Fondo. Coerentemente con gli obiettivi di inclusione sociale delineati nel POR Occupazione 2007-2013, il presente intervento è finalizzato:

- ad agevolare, mediante la concessione di interventi finanziari, l'accesso al credito da parte di soci cooperatori, anche in stato di disagio o di esclusione sociale (cd. soggetti svantaggiati) che prestino o presteranno attività presso imprese cooperative;
- a consentire il consolidamento e lo sviluppo delle imprese cooperative che perseguano programmi di inclusione sociale, grazie alla loro ricapitalizzazione da parte dei soci cooperatori beneficiari degli interventi finanziari.

1.2. Il Fondo realizza le sopradette finalità operando in qualità di «fondo di fondi», ovvero per il tramite degli intermediari bancari selezionati con procedura ad evidenza pubblica ed elencati al successivo art.3 del presente Avviso.

### 2. Definizioni

2.1. Ai fini del presente Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi specificamente attribuito.

**Aiuto:** indica il beneficio che, nel presente Avviso, si configura come intervento sotto forma di capitale di rischio a favore delle imprese cooperative, effettuato mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale da parte dei destinatari dei finanziamenti.

**Fondo di Garanzia:** indica la quota parte del Lotto Finanziario, pari ad un massimo del 10% (dieci per cento), costituita e depositata presso l'intermediario bancario (cash collateral) a copertura di eventuali prime perdite derivanti dal portafoglio degli Interventi finanziari, per la componente *amortizing*, fino all'80% (ottanta per cento) della stessa.

**Intermediario bancario:** indica gli intermediari bancari selezionati da Finlombarda s.p.a. con procedura ad evidenza pubblica, così come meglio specificato al successivo art. 4.

**Intervento finanziario:** indica ciascun finanziamento di importo pari ad euro 4.000,00 (quattromila/00), concesso ai destinatari, così come definiti al successivo art. 3.

**Lotto Finanziario:** indica ciascuna dotazione finanziaria di euro 3.000.000,00 (tre milioni/00) messa a disposizione degli intermediari bancari selezionati.

**Soggetti Svantaggiati:** indica i soggetti elencati nell'Allegato A al presente Avviso.

### 3. Destinatari

3.1. I destinatari degli Interventi finanziari sono le persone fisiche che prestano o presteranno la propria attività come soci cooperatori presso società Cooperative e che si impegnano a capitalizzare la Cooperativa presso cui prestano o presteranno servizio con le risorse finanziarie concesse (di seguito per brevità i «Destinatari»).

3.2. Ai fini del presente Avviso la definizione di società Cooperativa comprende:

- le cooperative sociali costituite ai sensi dell'art. 1 lettera a. (gestione di servizi socio-sanitari ed educativi) e b. (svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate) della legge n. 381/91 («Disciplina delle cooperative sociali»);
- le cooperative di produzione e lavoro, a condizione che la forza lavoro rappresentata da Soggetti Svantaggiati corrisponda ad almeno il 30% (trenta per cento) della residua forza lavoro.

Alla data di presentazione della domanda di accesso all'Intervento finanziario, la Cooperativa che il socio si impegna a capitalizzare deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere costituita ai sensi degli artt. 2511 e ss. del c.c.;
- essere regolarmente iscritta nell'albo di cui al d.m. del 23 giugno 2004 c.s.m.i.;
- essere operativa da almeno 12 mesi;
- essere in possesso di almeno un bilancio approvato.

3.3. Possono accedere agli Interventi finanziari fino ad un massimo di 50 soci cooperatori per singola Cooperativa, pertanto i Destinatari degli Interventi Finanziari potranno sottoscrivere e versare un importo, a titolo di capitale sociale, complessivamente non superiore a Euro 200.000,00 per ciascuna Cooperativa, fatti salvi i limiti di cui all'art. 8 «Regime degli Aiuti» del presente Avviso. A tale proposito la Cooperativa dovrà fornire all'Intermediario bancario una dichiarazione del proprio legale rappresentante (sostitutiva di atto notorio ai sensi del d.p.r. n. 445/2000) attestante la natura della cooperativa medesima, nonché la tipologia e l'importo complessivo di finanziamenti ottenuti in regime «de minimis».

3.4. Ogni Destinatario potrà avere accesso ad un solo Intervento finanziario.

### 4. Intermediari bancari selezionati e dotazione finanziaria

4.1. Gli Interventi finanziari sono concessi dagli Intermediari bancari selezionati da Finlombarda S.p.A. con procedura ad evidenza pubblica (di seguito per brevità «Procedura»), a seguito di bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 10 settembre 2010, sulla Gazzetta Ufficiale n. 109, Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici del 20 settembre 2010 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.39, Serie Inserzioni e Concorsi del 29 settembre 2010.

4.2. Gli Intermediari bancari selezionati sono i seguenti:

- Banca Popolare di Sondrio S.c.p.a. - con sede in Sondrio, Piazza Garibaldi n. 16, CAP 23100, sito internet [www.popso.it](http://www.popso.it);
- Banca Popolare Etica S.c.p.a. - con sede in Padova, Via N. Tommaseo 7, CAP 35131, sito internet [www.bancaetica.com](http://www.bancaetica.com);
- UBI Banca Popolare di Bergamo s.p.a. con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 8, CAP 24122, sito internet [www.bpb.it](http://www.bpb.it).

4.3. Le risorse finanziarie di cui al presente Avviso ammontano a complessivi Euro 17.370.000,00 (diciassettemilioneitrecentosettantamila/00), dei quali:

Serie Ordinaria n. 42 - Giovedì 20 ottobre 2011

- Euro 9.000.000 a valere sul POR FSE 2007-2013, Asse III Inclusion sociale, suddivisi in 3 lotti da Euro 3.000.000 ciascuno ed assegnati da Finlombarda ai 3 suddetti intermediari bancari; si precisa che, sulla base di quanto risultante dagli esiti della Procedura, complessivamente Euro 630.000,00 (seicentotrentamila/00) sono destinati a costituire i Fondi di Garanzia presso i gli intermediari bancari, come meglio precisato al successivo art. 5 del presente Avviso;
- Euro 8.370.000,00 (ottomilionitrecentosettantamila/00) a valere su risorse proprie degli Intermediari bancari sulla base di quanto risultante dagli esiti della Procedura.

## 5. Caratteristiche dell'Intervento finanziario

5.1. L'Intervento finanziario è costituito da due componenti:

- componente *amortizing*, di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), rappresentata da un finanziamento oneroso di durata pari a 5 anni, a tasso fisso, rimborsabile con ammortamento su base mensile. Tale componente è erogata dall'Intermediario bancario a valere su risorse finanziarie proprie ed è garantita, a prima richiesta, dal Fondo di Garanzia, entro il limite massimo del 10% del valore del Lotto Finanziario e comunque fino all'importo massimo risultante per ciascun Intermediario bancario dagli esiti della Procedura;
- componente *bullet*, di importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00), rappresentata da un finanziamento a tasso zero, di durata pari a 5 anni, rimborsabile in un'unica soluzione alla scadenza. Tale componente è erogata dall'intermediario bancario a valere sulle risorse del Lotto Finanziario, al netto del Fondo di Garanzia.

5.2. Sulla componente *amortizing* dell'Intervento finanziario, l'Intermediario bancario applicherà le condizioni economico-finanziarie sulla base di quanto risultante per ciascun Intermediario bancario dagli esiti della Procedura. Nello specifico:

- il tasso di interesse sarà pari all'IRS cinque anni, rilevato due giorni antecedenti alla sottoscrizione del contratto di Intervento finanziario, maggiorato del margine di credito (*spread*) che non potrà essere superiore a quanto risultante dagli esiti della Procedura;
- le spese di istruttoria, se previste, non potranno essere superiori a quanto risultante dagli esiti della Procedura;
- fatti salvi gli oneri di legge, l'Intermediario bancario non potrà addebitare al Destinatario altri costi oltre quelli indicati in sede di partecipazione alla Procedura e, comunque, questi non potranno comprendere oneri accessori ulteriori rispetto alle spese di istruttoria.

5.3. L'Intermediario bancario potrà, laddove previsto, richiedere l'apertura di un conto corrente intestato al Destinatario i cui oneri di gestione non potranno essere superiori a quanto risultante dagli esiti della Procedura.

5.4. Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. verificheranno il rispetto delle condizioni finanziarie da parte degli Intermediari bancari.

5.5. L'Intervento finanziario è destinato alla sottoscrizione di capitale delle Cooperative da parte del socio cooperatore, per un importo complessivo pari ad euro 4.000,00, da accreditarsi in un'unica soluzione sul conto corrente della Cooperativa presso cui presta o presterà attività il Destinatario, previa accettazione da parte di quest'ultima della cessione in garanzia dei crediti di cui al successivo punto 5.8.

5.6. Tanto per la componente *amortizing*, quanto per la componente *bullet* dell'Intervento finanziario, unico debitore obbligato è il Destinatario. All'infuori della cessione in garanzia dei crediti di cui al successivo punto 5.8 e del Fondo di Garanzia, l'Intermediario bancario non potrà ne' chiedere ne' ottenere dal Destinatario e/o per conto del Destinatario alcuna garanzia reale e/o personale.

5.7. Relativamente alla Componente *bullet*:

- nel caso in cui il Destinatario presti, ininterrottamente, per l'intera durata dell'Intervento finanziario, la propria attività presso la Cooperativa di cui è socio cooperatore, e abbia inoltre rimborsato interamente la componente *amortizing*, non sarà dovuto il rimborso della componente *bullet*;
- diversamente, nel caso in cui il Destinatario perda la qualifica di socio cooperatore prima della scadenza dell'Intervento finanziario, la sola componente *bullet* beneficerà di una cessione in garanzia dei crediti eventuali e futuri vantati dal Destinatario nei confronti della Cooperativa, previa accettazione da parte di quest'ultima, per il rimborso delle quote sociali.

5.8. Relativamente alla componente *amortizing*, in caso di cessazione della qualifica di socio cooperatore in capo al Destinatario, lo stesso sarà tenuto al rimborso anticipato all'Intermediario bancario del debito residuo di cui alla componente *amortizing*, senza che ad esso vengano applicati oneri aggiuntivi per il rimborso anticipato, fatti salvi gli eventuali interessi di mora che dovessero maturare per il ritardato pagamento dell'importo dovuto.

## 6. Termini e modalità di presentazione delle domande

6.1. L'intervento finanziario verrà concesso, fino ad esaurimento delle risorse disponibili presso ciascun intermediario bancario selezionato, secondo procedura a sportello gestita dagli intermediari bancari stessi, che provvederanno a dare adeguata pubblicità della documentazione richiesta ed agli elementi oggetto di valutazione. A seguito dell'esito positivo dell'attività istruttoria, l'Intermediario bancario sottoscriverà con il Destinatario un contratto di Intervento finanziario, provvedendo successivamente alla erogazione dell'importo totale dello stesso a favore della Cooperativa.

6.2. Il socio cooperatore che intenda presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso dovrà rivolgersi presso le agenzie/filiali degli Intermediari bancari di cui al precedente art. 4 a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

## 7. Procedura di valutazione e concessione

7.1. L'istruttoria delle singole richieste di Intervento finanziario presentate è effettuata dall'Intermediario bancario, in base all'ordine cronologico di ricevimento delle richieste. L'istruttoria verterà sui seguenti elementi:

- verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei Destinatari ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente avviso;
- valutazione di merito creditizio dei Destinatari e dei programmi di consolidamento, sviluppo e inclusione sociale che le rispettive Cooperative intendono realizzare.

Maggiori informazioni circa la modulistica di presentazione delle domande di accesso all'Intervento finanziario, l'elenco della documentazione da allegare, i tempi e le modalità di valutazione, concessione ed erogazione saranno potranno essere richiesti presso i singoli Intermediari bancari di cui al precedente art. 4.

7.2. A seguito della verifica positiva sulla sussistenza dei requisiti di cui al predetto punto a) nonché espletata con esito positivo la successiva fase valutativa di cui al punto b), gli Intermediari bancari provvederanno a:

- dare comunicazione ai Destinatari dell'avvenuta concessione degli Interventi finanziari,
- sottoscrivere con il Destinatario il Contratto di Intervento finanziario;
- provvedere alla erogazione dell'importo totale dell'Intervento finanziario secondo quanto previsto nel contratto di Intervento finanziario;

- comunicare alle Cooperative l'intensità di aiuto connessa all'Intervento finanziario.

## 8. Regime degli aiuti

8.1. Gli Aiuti a favore delle Cooperative verranno concessi sulla base e nel rispetto del regolamento (CE) 1998/2006 (aiuti cd. de minimis) e verranno quantificati come disposto dall'art. 2, n. 4, lettera c) del medesimo regolamento.

8.2. Ai sensi dell'art. 1 del Reg. (CE) 1998/2006, il regime de minimis si applica alle iniziative realizzate dai soggetti che esercitano attività d'impresa. Sono esclusi dal regime de minimis :

- il settore della pesca e dell'acquacoltura;
- il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- il settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, elencati nell'allegato I del Trattato, nei casi specificati dal regolamento de minimis;
- quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
- quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- le attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- il settore carbonifero;
- le imprese in difficoltà;
- l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Sono in ogni caso esclusi dai benefici di legge le iniziative realizzate a qualunque titolo da imprenditori agricoli o da loro familiari, ancorché al servizio di strutture residenziali inserite in aziende agricole.

8.3. Il regime di aiuti relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato UE agli aiuti d'importanza minore (cd. «de minimis») alle imprese, di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese (Regolamento CE n. 1998/2006 emanato dalla Commissione Europea il 20 dicembre 2006 e pubblicato sulla G.U. U.E n. 379 del 28 dicembre 2006), consente all'impresa, indipendentemente dal numero di domande presentate e dal numero di unità locali interessate, di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, complessivamente non superiori a €. 200.000,00 nell'ultimo triennio (art. 2.2 del Reg. 1998/2006) decorrente dalla concessione del primo aiuto in regime «de minimis».

Se l'impresa richiedente ha ottenuto, aiuti riconducibili alla categoria «de minimis» d'importo complessivamente inferiore a €. 200.000,00, tale limite non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti per effetto della concessione del contributo richiesto. L'aiuto si considera erogato nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

8.4. La misura in questione non comporta l'erogazione di aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

8.5. Si evidenzia che, ai sensi dell'art. 2.5 del Reg. CE citato, gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

8.6. Le imprese beneficiarie, oltre a dichiarare la non inclusione nella categoria dell'art. 1 del Reg. CE citato, dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi anche su eventuali aiuti «de minimis» ricevuti nell'arco di tre esercizi finanziari (il triennio di riferimento comprende l'esercizio finanziario in questione nonché i due esercizi finanziari precedenti), nonché che confermi di non essere tra le imprese che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) 659/1999.

## 9. Verifiche e controlli

9.1. I funzionari comunitari, statali e regionali preposti possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, finalizzati a verificare il rispetto delle finalità e dei criteri previsti dal presente Avviso.

9.2. I Destinatari e le Cooperative sono tenuti a consentire le verifiche ed i controlli di cui al comma 9.1.

## 10. Altre caratteristiche dell'intervento, vincoli ed obblighi

10.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda al Bando per la selezione di intermediari bancari finalizzato all'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE, pubblicato da Finlombarda s.p.a. e disponibile sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it).

## 11. Altri riferimenti normativi

- Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999 e successive modifiche e integrazioni;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
- Legge regionale del 28 settembre 2006 n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia»;
- Legge regionale del 6 agosto 2007 n. 19/2007 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- Programma Operativo Regionale della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013 (Dec. C.5465 del 6 novembre 2007);
- d.g.r. del 24 luglio 2008, n. 7687 «Istituzione di strumenti finanziari per la facilitazione e dell'accesso alla finanza da parte delle micro imprese, anche individuali, piccole-medie imprese nonché organismi no profit e operatori del privato sociale (Fondo Jeremie FESR e Fondo Jeremie FSE)»;
- D.g.r. del 20 febbraio 2009, n. 8982, «Integrazione del Fondo di investimento Jeremie FSE, istituito con d.g.r. n. 7687/2008»;
- Bando per la selezione di intermediari bancari finalizzato all'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Jeremie FSE, pubblicato da Finlombarda S.p.A. e disponibile sul sito internet [www.finlombarda.it](http://www.finlombarda.it), pubblicato sul BURL il 29 settembre 2010.

**ELENCO DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI**

Ai fini del presente Avviso, sono considerati Soggetti Svantaggiati i soggetti di cui alla Legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali), ovvero:

1. Invalidi fisici;
2. Invalidi psichici e sensoriali;
3. Ex degenti di istituti psichiatrici;
4. Soggetti in trattamento psichiatrico;
5. Tossicodipendenti;
6. Alcolisti;
7. Minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
8. Condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione.

Sono altresì considerati soggetti svantaggiati:

9. Giovani con età compresa tra 16 e 25 anni e D.D.I.F. (Diritto-Dovere di Istruzione e Formazione) assolto;
10. Donne di età superiore a 40 anni;
11. Uomini di età superiore a 50 anni;
12. Immigrati;
13. Persone con titolo di studio inferiore al diploma;
14. Persone in cerca di occupazione da oltre 12 mesi;
15. Famiglie monoparentali (genitore con almeno un figlio a carico).